

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 1653 del 01/12/2014.

### PREMESSO

- a. che con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i. che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “A2A Ambiente S.p.A.” per l’impianto IPPC 5.1.b, 5.2.a e 5.5, sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29;
- b. che la società “A2A Ambiente S.p.A.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale, soggetta a sola comunicazione, per l’impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. 58586 del 29/01/2020.

**RILEVATO** che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- realizzazione di n. 3 passerelle pedonali, con funzione di andito per agevolare le attività di manutenzione ai redler che trasportano la frazione di rifiuti derivanti dal processo di combustione;
- realizzazione di una cabina per la protezione della centralina per il riscaldamento degli uffici.

### CONSIDERATO

- a. che la modifica richiesta, alla luce delle risultanze istruttorie, del D.D. Regione Campania n. 925 del 06/12/2016 (linee guida A.I.A.), nonché della circolare LL.PP. n. 1918 del 16/11/1977 è ammissibile ed è da ritenersi modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione;
- b. che la modifica richiesta, così come si evince dall’istruttoria svolta e dalla relazione ambientale, a firma del tecnico abilitato, Ing. Salvatore Buonavolontà, allegata al presente provvedimento, non comporta effetti significativi e negativi per l’ambiente.

**RITENUTO** di prendere atto, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, della modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione, dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i., alla società A2A Ambiente S.p.A., per l’impianto IPPC 5.1.b, 5.2.a e 5.5, sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di prendere atto**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, della modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione, dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i., alla società A2A Ambiente S.p.A., per l'impianto IPPC 5.1.b, 5.2.a e 5.5, sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29;

2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente si riferisce a:

- realizzazione di n. 3 passerelle pedonali, con funzione di andito per agevolare le attività di manutenzione ai redler che trasportano la frazione di rifiuti derivanti dal processo di combustione;
- realizzazione di una cabina per la protezione della centralina per il riscaldamento degli uffici;

3. **di precisare** che la documentazione tecnica allegata all'istanza e al presente provvedimento, integra il rapporto tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del D.D. n. 1653/2014 e s.m.i. Resta fermo il Piano di monitoraggio e controllo che, in virtù della presente modifica non necessita di alcuna variazione;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i., e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, soggetta a sola comunicazione, acquisita agli atti con prot. 58586 del 29/01/2020;

5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico, allegato al D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i., così come integrato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e, prima di dare esecuzione alle variazioni autorizzate col presente provvedimento, invii alla scrivente UOD copia dell'avvenuta trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, con apposito modello PIN ministeriale. Nel caso in cui le variazioni autorizzate col presente provvedimento comportino un aggravio del rischio incendio, la società dovrà attenersi al rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;

9. **di prescrivere** che, all'esito della realizzazione della modifica autorizzata col presente provvedimento, la società invii a questa UOD la comunicazione di fine lavori, a cui dovrà

essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto di cui si prende atto;

10. **di prescrivere** che, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dal 17 agosto 2018 - data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio' - la società presenti istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i., per l'adeguamento dell'impianto alle BAT. In occasione del riesame, l'impianto dovrà essere, altresì, adeguato alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019, che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE in data 03/12/2019;

11. **di dare atto** che, qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

12. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

13. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

14. **di notificare** il presente provvedimento alla A2A Ambiente S.p.A., con sede legale in Brescia – Via Lamarmora, 230;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, al Consorzio ASI di Napoli, all'Ente Idrico Campano e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

16. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonio Ramondo**